

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI INTERNI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DELL'I.R.C.C.S. SAVERIO DE BELLIS

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente documento (d'ora in avanti anche solo "**Regolamento**") definisce i criteri di competenza e trasparenza al cui rispetto è necessario attenersi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216, comma 12, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la nomina delle Commissioni giudicatrici nelle more dell'istituzione, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dell'Albo previsto dall'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016.

A seguito dell'istituzione dell'Albo presso l'ANAC, il presente Regolamento continuerà a trovare applicazione in tutti i casi in cui, esercitandosi la facoltà prevista dall'art. 77, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, si procederà alla nomina di uno o più componenti di Commissioni giudicatrici interni all'I.R.C.C.S. De Bellis 'ambito delle procedure di scelta del contraente:

- di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
- di non particolare complessità (perché, ad es., effettuate tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016).

Articolo 2 - Quadro normativo di riferimento

La nomina dei componenti interni delle Commissioni giudicatrici dell'I.R.C.C.S. per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è disciplinata dalla normativa vigente e, in particolare, dalle seguenti disposizioni:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "*Attuazione dell'articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*", nella parte non disciplinata dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante "*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*", nella parte non disciplinata dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- L. 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, recante "*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*";
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136*";
- Codice di procedura civile,

nonché da tutte le restanti disposizioni legislative o regolamentari comunque correlate o connesse alla materia dei contratti pubblici, ivi incluso il documento di consultazione emanato dall'ANAC recante "*Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti – Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*".

Articolo 3 - Principi e disposizioni generali

I componenti di Commissioni giudicatrici sono nominati nel rispetto dei principi di *trasparenza, imparzialità, economicità, efficacia, tempestività e rotazione*.

Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le Commissioni giudicatrici dell'I.R.C.C.S. sono di norma - da n. 3 membri.

L'individuazione e la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Articolo 4 – Presidente della Commissione giudicatrice

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77, commi 3 e 8, D.Lgs. n. 50/2016, il Presidente della Commissione giudicatrice è individuato tra i commissari sorteggiati dalla lista estratta dall'Albo di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016. Nelle more dell'adozione dell'Albo di cui al citato art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016, il Presidente è individuato tra i componenti interni nominati secondo le disposizioni del presente Regolamento. Il ruolo di Presidente dovrà essere svolto da un dipendente con inquadramento non inferiore alla categoria D.

Articolo 5 – Disposizioni specifiche per le procedure di affidamento di contratti pubblici

Nel caso in cui la scelta della migliore offerta avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'I.R.C.C.S. procede alla nomina di una Commissione giudicatrice alla quale vengono affidate le attività di valutazione tecnica ed economica delle offerte presentate.

Nelle procedure di affidamento mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per le quali la valutazione delle offerte viene svolta direttamente dal Responsabile del procedimento, l'I.R.C.C.S. si riserva la facoltà di procedere comunque alla nomina di uno o più soggetti che forniscano supporto tecnico al Responsabile del procedimento stesso.

Articolo 6 - Aree di competenza/esperienza

Nelle procedure di affidamento con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, i componenti interni delle Commissioni giudicatrici sono nominati dall'I.R.C.C.S. sulla base delle competenze e delle esperienze possedute in relazione all'oggetto della procedura, nonché sulla base delle competenze e delle esperienze comunque necessarie ai fini di una compiuta valutazione tecnico/economica delle offerte, ivi inclusi gli inerenti profili in materia ambientale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ulteriori aspetti rilevanti nella singola fattispecie.

Tutti gli incarichi di componente interno di Commissione giudicatrice conferiti dall'I.R.C.C.S. sono annotati in apposito Registro (anche informatico), tenuto a cura della Direzione Amministrativa, indicante:

- il nominativo del soggetto incaricato;
- la direzione di appartenenza;
- l'unità operativa di appartenenza;
- l'oggetto della procedura;
- l'area di competenza/esperienza;
- la data di conferimento incarico;
- ulteriori eventuali annotazioni (indisponibilità, sostituzione, sopravvenuta incompatibilità, etc.).

Articolo 7 - Requisiti per la nomina

I componenti delle Commissioni dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **Essere un dipendente dell'I.R.C.C.S.** con inquadramento minimo di categoria C;
- **Onorabilità:**
 - a) assenza di condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 1. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 2. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

3. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 4. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 5. delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 6. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
 - c) non aver concorso in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

- **Competenza:** idoneo titolo di studio nella/e area/e afferente/i l'oggetto della procedura;
- **Esperienza:** esperienza, almeno quinquennale, nell'area afferente l'oggetto della procedura.

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere attestato dall'interessato, previamente alla formalizzazione della nomina, con dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l'interessato medesimo assumerà altresì l'impegno a comunicare tempestivamente all'I.R.C.C.S. ogni modifica inerente al proprio *status*, nonché ogni ulteriore fatto/circostanza idoneo/a a modificare le dichiarazioni rese.

Qualora venga meno il possesso di uno o più dei predetti requisiti, l'I.R.C.C.S. revocherà immediatamente l'incarico assegnato, provvedendo alla sostituzione del componente revocato.

La mancata o tardiva segnalazione, da parte del componente incaricato, di situazioni che determinino nei suoi confronti il venir meno di uno dei predetti requisiti, comporterà, oltre alla revoca della nomina, l'avvio di un procedimento disciplinare.

L'I.R.C.C.S. potrà effettuare controlli a campione sulla veridicità e sulla correttezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti.

Articolo 8 - Procedura di individuazione dei componenti interni

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, su istanza del R.U.P., la Direzione Amministrativa -sulla base delle aree di competenza/esperienza necessarie in funzione dell'oggetto della procedura, tenuto conto di eventuali ulteriori requisiti, in funzione della complessità e/o della rilevanza della procedura e della necessità di individuare componenti che non abbiano partecipato, direttamente o indirettamente, alla redazione dei relativi atti procedurali-seleziona un numero di potenziali soggetti pari al doppio dei componenti interni da nominare, avvalendosi anche di strumenti informatici a garanzia della aleatorietà della scelta.

Inoltre, in aderenza al principio generale di rotazione, non potranno essere nominati i dipendenti che abbiano svolto l'incarico di componente interno di una Commissione giudicatrice dell'I.R.C.C.S.:

- a) per tre procedure consecutive;
- b) per quattro volte nell'arco del medesimo anno solare.

Inoltre, per ciascuna procedura ad evidenza pubblica, la commissione dovrà variare di almeno i 2/3 dei componenti, rispetto alla precedente edizione.

L'individuazione dei componenti interni avviene, per sorteggio, tra i soggetti sopra selezionati, per i quali l'I.R.C.C.S. non abbia riscontrato ragioni preclusive all'assunzione dell'incarico.

Articolo 9 - Requisiti per l'assunzione dell'incarico

Fermo restando il possesso dei "*requisiti per la nomina*" di cui al precedente articolo 7, ai fini dell'assunzione dell'incarico il componente individuato non dovrà, comunque, trovarsi in situazione di incompatibilità e/o di conflitto con riferimento alla procedura da affidare e valutare.

In particolare, è richiesta:

- l'assenza di incompatibilità con altri incarichi, come definiti all'art. 77, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'assenza di conflitto di interesse, come definito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'assenza di qualsivoglia causa di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura civile, rispetto ad uno o più concorrenti.

I componenti sono nominati, dopo il sorteggio, con Deliberazione del Direttore Generale di I.R.C.C.S..

Prima dell'insediamento della Commissione, tutti i componenti interni individuati dovranno rendere apposita dichiarazione circa l'insussistenza delle predette cause di incompatibilità, di conflitto di interesse e di astensione.

Articolo 10 - Gratuità dell'incarico

L'incarico di componente interno di Commissione giudicatrice dell'I.R.C.C.S. non è retribuito.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa aziendale in materia di trasferte/missioni, per i componenti interni la cui sede di lavoro sia ubicata in luogo diverso da quello in cui si svolgeranno le attività della Commissione giudicatrice.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali dei dipendenti che hanno assunto l'incarico di componente interno ed inseriti nel Registro di cui al precedente art. 5, saranno raccolti e trattati da I.R.C.C.S. conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.